

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1565/91 DELLA COMMISSIONE**

del 10 giugno 1991

recante undicesima modifica del regolamento (CEE) n. 3800/81 che stabilisce la  
classificazione delle varietà di viti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che la classificazione delle varietà di viti che possono essere coltivate nella Comunità è stata stabilita dal regolamento (CEE) n. 3800/81 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2218/90<sup>(4)</sup>;

considerando che l'attitudine colturale di determinate varietà di viti per uva da vino è stata riconosciuta soddisfacente previo esame, a norma del regolamento (CEE) n. 2314/72 della Commissione, del 30 ottobre 1972, recante disposizioni relative all'esame dell'attitudine alla coltura di varietà di viti<sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3296/80<sup>(6)</sup>, per l'insieme del territorio del Regno Unito; che è opportuno, per questo stesso territorio, classificare le varietà di viti per uva da vino nella classe delle varietà di viti autorizzate in via provvisoria conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2389/89 del Consiglio, del 24 luglio 1989, relativo alle norme generali per la classificazione delle varietà di viti<sup>(7)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3577/90;

considerando che l'attitudine colturale di determinate varietà di viti per uva da vino che figurano da almeno cinque anni nella classe delle varietà provvisoriamente autorizzate per l'insieme del territorio del Regno Unito è stata riconosciuta soddisfacente; che è pertanto opportuno classificare definitivamente delle varietà fra le varietà di viti raccomandate per il medesimo territorio, conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 4, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 2389/89;

considerando che l'esperienza acquisita ha dimostrato che le condizioni per il mantenimento di quattro varietà di viti tra le varietà autorizzate per l'insieme del territorio del Regno Unito non sono più soddisfatte; che è pertanto opportuno cancellare tali varietà dagli elenchi delle varietà

autorizzate per il medesimo territorio, conformemente all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2389/89;

considerando che è opportuno completare la classificazione delle varietà di viti per uve da vino inserendo, tra le varietà autorizzate per talune unità amministrative tedesche, determinate varietà che sono iscritte da almeno cinque anni nella classificazione per un'unità amministrativa immediatamente adiacente e che soddisfano quindi la condizione prescritta dall'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), primo trattino del regolamento (CEE) n. 2389/89;

considerando che i nuovi Länder della Germania possono essere considerati delle unità amministrative, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2389/89, in base all'allegato XII, sezione IV del regolamento (CEE) n. 3577/90;

considerando che l'attitudine colturale di taluni vitigni per uve da vino è risultata soddisfacente in seguito all'esame di attitudine colturale effettuato per talune unità amministrative tedesche; che è pertanto opportuno classificare le varietà di vite per uve da vino di queste unità fra le varietà di vite provvisoriamente autorizzate a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2389/89;

considerando che, conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino del regolamento (CEE) n. 2389/89, è opportuno completare la classificazione delle varietà di portinesto per la Germania inserendovi una varietà la cui attitudine colturale è stata riconosciuta soddisfacente previo esame;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CEE) n. 3800/81 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

(3) GU n. L 381 del 31. 12. 1981, pag. 1.

(4) GU n. L 202 del 31. 7. 1990, pag. 20.

(5) GU n. L 248 dell'1. 11. 1972, pag. 53.

(6) GU n. L 344 del 19. 12. 1980, pag. 13.

(7) GU n. L 232 del 9. 8. 1989, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

L'allegato del regolamento (CEE) n. 3800/81 è modificato come segue :

1. Al titolo I, primo sottotitolo, il punto « VIII. Regno Unito » è modificato come segue (l'inserimento delle varietà di viti si effettua rispettando l'ordine alfabetico) :
  - alla classe delle varietà di viti raccomandate sono aggiunte le varietà Reichensteiner e Schönberger ;
  - alla classe delle varietà di viti autorizzate sono aggiunte le varietà Cascade (\*), Dunkelfelder (\*), Leon Millot (\*), Scheurebe (\*), Triomphe (\*) e Zweigeltrebe (\*) e sono soppresse le varietà Kanzler B, Madeleine royale B, Mariensteiner B, Perle Rs, Reichensteiner e Schönberger.
2. Al titolo I, primo sottotitolo, il punto « II. Germania » è modificato come segue (l'inserimento delle varietà di viti si effettua rispettando l'ordine alfabetico) :
  2. **Regierungsbezirk Trier**
    - alla classe delle varietà di viti autorizzate è aggiunta la varietà Chardonnay B.
  3. **Regierungsbezirk Koblenz**
    - alla classe delle varietà di viti autorizzate è aggiunta la varietà Chardonnay B (\*).
  4. **Regierungsbezirk Rheinhessen-Pfalz**
    - alla classe delle varietà di viti autorizzate è aggiunta la varietà Chardonnay B.
  6. **Regierungsbezirk Darmstadt**
    - alla classe delle varietà di viti autorizzate è aggiunta la varietà Dornfelder N.
  7. **Regierungsbezirk Karlsruhe**
    - alla classe delle varietà di viti autorizzate è aggiunta la varietà Chardonnay B.
  8. **Regierungsbezirk Freiburg**
    - alla classe delle varietà di viti autorizzate è aggiunta la varietà Chardonnay B.
  9. **Regierungsbezirk Stuttgart**
    - alla classe delle varietà di viti autorizzate è aggiunta la varietà Chardonnay B (\*).
  10. **Regierungsbezirk Tübingen**
    - alla classe delle varietà di viti autorizzate è aggiunta la varietà Chardonnay B (\*).
  18. **Land Sachsen**
    - a) *Varietà di viti raccomandate :*  
Nulla.
    - b) *Varietà di viti autorizzate :*  
Bacchus B (\*), Weißer Burgunder B (\*), Dornfelder N (\*), Weißer Elbling B (\*), Roter Elbling R (\*), Gewürztraminer Rs (\*), Weißer Gutedel B (\*), Roter Gutedel R (\*), Kerner B (\*), Blauer Lemberger N (\*), Müller-Thurgau B (\*), Blauer Portugieser N (\*), Weißer Riesling B (\*), Ruländer G (\*), Scheurebe B (\*), Blauer Spätburgunder N (\*), Blauer Zweigelt N (\*).
  19. **Land Sachsen-Anhalt**
    - a) *Varietà di viti raccomandate :*  
Nulla.
    - b) *Varietà di viti autorizzate :*  
Bacchus B (\*), Weißer Burgunder B (\*), Dornfelder N (\*), Feberrebe B (\*), Gewürztraminer Rs (\*), Weißer Gutedel B (\*), Roter Gutedel R (\*), Kerner B (\*), Morio-Muskat B (\*), Müller-Thurgau B (\*), Blauer Portugieser N (\*), Weißer Riesling B (\*), Ruländer G (\*), Scheurebe B (\*), Grüner Silvaner B (\*), Blauer Spätburgunder N (\*).
  20. **Land Thüringen**
    - a) *Varietà di viti raccomandate :*  
Nulla.
    - b) *Varietà di viti autorizzate :*  
Bacchus B (\*), Weißer Burgunder B (\*), Dornfelder N (\*), Feberrebe B (\*), Gewürztraminer Rs (\*), Weißer Gutedel B (\*), Roter Gutedel R (\*), Kerner B (\*), Morio-Muskat B (\*), Müller-Thurgau B (\*), Blauer Portugieser N (\*), Weißer Riesling B (\*), Ruländer G (\*), Scheurebe B (\*), Grüner Silvaner B (\*), Blauer Spätburgunder N (\*).

(\*) Varietà inserita nella classificazione a decorrere dal 18 giugno 1991 in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2389/89.

3. Al titolo IV, parte B, il punto «I. Germania» è modificato come segue (l'inserimento delle varietà di viti si effettua rispettando l'ordine alfabetico):
1. **Regierungsbezirke Köln, Trier, Koblenz e Saarland**  
— alla classe delle varietà di portinesto raccomandate è aggiunta la varietà Börner.
  2. **Regierungsbezirk Rheinhessen-Pfalz**  
— alla classe delle varietà di portinesto raccomandate è aggiunta la varietà Börner.
  3. **Regierungsbezirk Darmstadt nonché Regierungsbezirk Kassel, Landkreis Melrungen, comune di Böddiger**  
— alla classe delle varietà di portinesto raccomandate è aggiunta la varietà Börner.
  4. **Regierungsbezirk Karlsruhe, Freiburg, Stuttgart e Tübingen**  
— alla classe delle varietà di portinesto raccomandate è aggiunta la varietà Börner.
  5. **Regierungsbezirke Unterfranken e Mittelfranken, nonché Regierungsbezirk Oberfranken, Landkreis Bamberg, Regierungsbezirk Niederbayern, Landkreis Landshut, Regierungsbezirk Oberpfalz, Landkreis Regensburg, Regierungsbezirk Schwaben, Landkreis Lindau**  
— alla classe delle varietà di portinesto raccomandate è aggiunta la varietà Börner.
-